

***REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA.
APPROVAZIONE***

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio
Comunale n. 9 del 19.02.2019

INDICE SOMMARIO

	pag.
Titolo I	
Disposizioni generali	
Art. 1 – Ambito e finalità	3
Art. 2 – Autorizzazioni e concessioni	4
Art. 3 – Vigilanza	4
Art. 4 – Utilizzo del volontariato	5
Art. 5 – Sanzioni	5
Titolo II	
Sicurezza e qualità del vivere comune	
Art. 6 – Comportamenti vietati	6
Art. 7 – Limitazioni ai giochi su suolo pubblico	7
Art. 8 – Amministratori degli stabili condominiali	7
Titolo III	
Decoro urbano	
Art. 9 – Aree di particolare tutela del decoro urbano	8
Art. 10 – Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni	8
Art. 12 – Misure a tutela dei beni pubblici e privati	9
Art. 12 – Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari	9
Titolo IV	
Nettezza Pubblica	
Art. 13 – Pulizia del suolo pubblico	11
Art. 14 – Divieto di accensione dei fuochi	12
Titolo V	
Inquinamento acustico	
Art. 15 – Abitazioni e altri luoghi privati	13
Art. 16 – Attività lavorative	13

Art. 17 – Spettacoli e trattenimenti	14
Art. 18 – Attività al chiuso presso pubblici esercizi di nuova apertura	14
Art. 19 – Pubblicità fonica	14
Art. 21 – Schiamazzi	14
Art. 21 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	14

Titolo VI

Suolo pubblico

Art. 22 – Disposizioni comuni	15
Art. 23 – Caratteristiche	16
Art. 24 – Dehours	16
Art. 25 – Occupazioni con spettacoli viaggianti	17
Art. 26 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	17
Art. 27 – Lavori di pubblica utilità	17
Art. 28 – Attività artigianali	18
Art. 29 – Manifestazioni	18
Art. 30 – Pubblicità	18
Art. 31 – Raccolta fondi, raccolta firme, comizi	18
Art. 32 – Occupazioni di altra natura	19

Titolo VII

Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 33 – Esposizione temporanea di merci	20
Art. 34 – Commercio in forma itinerante	20
Art. 35 – Servizi igienici	21
Art. 36 – Insegne – vetrine - vetrinette	21
Art. 37 – Elementi di arredo	21

Titolo VIII

Disciplina della detenzione degli animali domestici

Art. 38 – Principi generali	22
Art. 39 – Benessere degli animali	22

Art. 40 – Responsabilità del detentore	22
Art. 41 – Prescrizioni per la custodia dei cani	23
Art. 42 – Prescrizioni per la conduzione dei cani	23
Art. 43 – Igiene pubblica	24
Art. 44 – Cani nelle proprietà private	24
Art. 45 – Tutela della quiete pubblica	24
Art. 46 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi	24
Art. 47 – Custodia e destinazione dei cani accalappiati	25
Art. 48 – Randagismo felino	25

Titolo IX

Norme transitorie e finali

Art. 49 – Disposizioni transitorie	26
Art. 50 – Entrata in vigore	26
Art. 51 – Sanzioni	26
 Allegato Tabella sanzioni amministrative	 28



Comune di CARINARO

(Provincia di Caserta)

Ufficio di Polizia Municipale

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito e finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della

popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale, ed è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.

Articolo 2 – Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
2. sono temporanee tutte le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le autorizzazioni e le concessioni devono essere richieste con domanda scritta indirizzata all'ufficio comunale competente. Qualora necessario l'istanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica.

Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa.

L'eventuale diniego deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le autorizzazioni e le concessioni sono personali, vengono rilasciate senza pregiudizio dei terzi, possono avere validità annuali e possono essere, previa richiesta, rinnovate per analogo periodo.

Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio i concessionari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di polizia.

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui sono state subordinate , e per motivi di interesse generale.

Articolo 3 – Vigilanza

In generale l'applicazione delle norme del Regolamento e dei provvedimenti che in virtù del medesimo vengono emanati è demandato alla competenza del Corpo di Polizia Municipale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale, agli

appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale e dai volontari eventualmente previsti da singoli specifici articoli del Regolamento limitatamente alle fattispecie negli stessi previsti.

I componenti il Corpo di Polizia Municipale e i funzionari addetti alla vigilanza possono, ai sensi della Legge 689/1981, nel corso delle operazioni di vigilanza e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, a indagini di polizia giudiziaria al fine di individuare i responsabili delle violazioni previste dal presente regolamento, anche in data successiva alla commissione dell'illecito.

Articolo 4 – Utilizzo del volontariato

Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Articolo 5 – Sanzioni

Le violazioni ai disposti regolamentari, contestate dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal competente Organo Comunale.

Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguono danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento

della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Titolo II

Sicurezza e qualità del vivere comune

Articolo 6 – Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente- In particolare è vietato:

- a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
- b) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
- c) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
- d) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo. In tal caso si applica la sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo delle cose che sono servite a commettere la violazione;
- e) soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- g) immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
- h) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
- i) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- l) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- m) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- o) insozzare le strade e le sue pertinenze, gettando oggetti o rifiuti;

p) appendere sacchetti contenenti rifiuti e/o cose in genere, attraverso fili o carrucole, a finestre o balconi prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;

q) effettuare volantinaggio di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzato dal competente ufficio comunale. E' altresì vietato lasciare e collocare sui veicoli in sosta su suolo pubblico volantini o simili.

Articolo 7 – Limitazioni ai giochi su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri;
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale;
3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Articolo 8 – Amministratori degli stabili condominiali

Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso, qualora nominato ai sensi del codice civile, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito dell'amministratore condominiale.

Titolo III

Decoro urbano

Articolo 9 – Aree di particolare tutela del decoro urbano

Le aree urbane individuate nella Città di Carinaro, su cui insistono plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, altri istituti e luoghi di cultura, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della legge n. 48/2017, sono: Piazza Municipio, Piazza Trieste e centro storico, plessi scolastici elementari e medie.

Articolo 10 – Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità;
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire, o quantomeno rendere di difficile esecuzione, ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza;
3. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose;
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti;
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche;
6. Fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni sporgendo su area pubblica o privata aperta al pubblico transito, creando una situazione di pericolo e/o intralcio;
7. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo;
8. Il Comando di Polizia Municipale potrà ordinare la recinzione dei terreni all'interno del territorio comunale, mediante apposita e motivata ordinanza, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o comunque per altri motivi di pubblico interesse, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

Articolo 11 – Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, arredi urbani e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

Articolo 12 – Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio;
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza;
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti;
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa;
5. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale;
6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati, di norma, ad altezza non inferiore a metri cinque dal piano della carreggiata.

Titolo IV

Nettezza Pubblica

Articolo 13 – Pulizia del suolo pubblico

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate;
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante;
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
4. In occasione di cerimonie nuziali o di altro genere, è vietato lanciare su spazi pubblici coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza;
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede;
6. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza;
7. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Articolo 14 – Divieto di accensione dei fuochi

1. Fatte salve le norme speciali, è vietato accendere fuochi su suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale;
2. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanze delle linee ferroviarie, delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria, e delle sue pertinenze.

Titolo V

Inquinamento acustico

Articolo 15 – Abitazioni e altri luoghi privati

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti imposti dall'apposito Regolamento Comunale o, comunque, dai limiti di legge;
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi, contenendo il volume delle emissioni sonore per non creare disturbo o molestie ai vicini;
4. Per l'utilizzo di strumenti musicali vedasi l'apposito Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Musicali;

Articolo 16 – Attività lavorative

1. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso non può iniziare l'attività prima delle ore 7,00 e deve sospenderla dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 adottando, comunque, ogni accorgimento per evitare disturbo;
2. Per le nuove attività produttive comportanti la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è necessario presentare agli uffici comunali competenti una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
3. Qualora ritenuto necessario l'ufficio comunale preposto potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari delle attività già esistenti;

4. In caso di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, l'ufficio comunale competente può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività;
5. I lavori di ristrutturazione eseguiti sui fabbricati non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 08.00 e le ore 17.00;
6. Nei giorni festivi è vietato effettuare qualsiasi attività lavorativa che comporti la diffusione di rumori.

Articolo 17 – Spettacoli e trattenimenti

Si applicano le disposizioni stabilite dall'apposito Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Musicali;

Articolo 18 – Attività al chiuso presso pubblici esercizi di nuova apertura

(Pub, Ristoranti, Bar, Circoli, Sale Giochi)

Si applicano le disposizioni stabilite dall'apposito Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Musicali;

Articolo 19 – Pubblicità fonica

Si applicano le disposizioni stabilite dall'apposito Regolamento Comunale sulla pubblicità, nonché le norme stabilite dal Codice della Strada.

La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Articolo 20 – Schiamazzi

Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Articolo 21 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.

Titolo VI

Suolo pubblico

Articolo 22 – Disposizioni comuni

- Chiunque intenda occupare parte del suolo, del soprassuolo pubblico o del sottosuolo deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla necessaria documentazione, che verrà esaminata dai competenti uffici comunali;
- L'autorizzazione finale, subordinata al preventivo pagamento della tassa di occupazione, è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale per la concessione del suolo pubblico per manifestazioni, cantieri stradali, o come spazio esterno ad uso di pubblici esercizi;
- Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 1. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 2. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 3. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito.
- Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni;

- La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano;
- La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria;
- Fermo restando quanto stabilito in merito dal regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e sono, di norma, rilasciate dal competente SUAP comunale;
- Le istanze devono essere presentate trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessità nel qual caso gli uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile, a condizione che, all'atto della presentazione, la stessa sia già completa della documentazione richiesta e necessaria;
- Per le domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione;
- In casi particolari è facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati;
- Le autorizzazioni sono a titolo oneroso salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione e dal Regolamento Comunale per la TOSAP, nonché subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali con particolare riferimento al rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, del rispetto della quiete pubblica, e l'intralcio al transito dei pedoni e dei veicoli. Le attrezzature eventualmente posizionate debbono essere compatibili con il sito;
- Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico non esentano da altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.

Articolo 23 – Caratteristiche

a) Le occupazioni si dividono in:

1. PERMANENTE: quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
2. TEMPORANEA: quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se concessa con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

b) L'eventuale rinnovo di autorizzazioni a carattere temporaneo deve essere richiesto prima della scadenza o comunque entro il 30 novembre qualora il rinnovo interessi l'anno seguente;

c) Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo, per lo scopo e per la durata in esse indicati;

d) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

Articolo 24 – Dehors

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va presentata al Comune di Carinaro – Settore Urbanistica e verrà inviata, dallo stesso Settore, all'esame del Servizio di Polizia Municipale, del Settore Attività Produttive, i quali esprimeranno il N.O. di competenza, fermo restando le normative legislative sui vincoli, barriere architettoniche ed altre, nonché i regolamenti specifici in materia e sulla sicurezza e certificazione delle stesse strutture aperte, chiuse o di qualsiasi forma architettonica/edilizia.

Articolo 25 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 26 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione;
2. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità;

Articolo 27 – Lavori di pubblica utilità

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte affidatarie dei lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Municipale ed al Settore Lavori Pubblici;
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada;
3. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi;
4. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì ai citati Settori la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione degli stessi.

Articolo 28 – Attività artigianali

1. L'occupazione di suolo pubblico antistante le attività artigianali può essere consentita subordinatamente all'ottenimento della necessaria autorizzazione;
2. La richiesta sarà valutata in base all'attività svolta e all'ubicazione della stessa. Saranno comunque vietate tutte quelle operazioni nocive per le persone e per l'ambiente;
3. I titolari dell'autorizzazione dovranno provvedere a segnalare l'occupazione e dovranno adottare tutti gli accorgimenti per non imbrattare il suolo che dovrà essere mantenuto in condizioni di massima pulizia.

Articolo 29 – Manifestazioni

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà, unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti;
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

Articolo 30 – Pubblicità

Le strutture di supporto dei mezzi pubblicitari non possono, nemmeno temporaneamente, essere collocate sul suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione ed in difformità delle norme regolamentari specifiche.

Articolo 31 – Raccolta fondi, raccolta firme, comizi

L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 32 – Occupazioni di altra natura

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie o dimensione recanti messaggi pubblicitari o di indicazione.

Titolo VII

Disposizioni particolari per attività commerciali

Articolo 33 – Esposizione temporanea di merci

1. Su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni per l'esposizione dei prodotti autorizzati. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito pedonale e dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie;
2. I generi alimentari non confezionati non potranno essere esposti ad altezza inferiore al metro e dovranno essere coperti con apposita rete antinsetto;
3. L'autorizzazione si intende valida nell'orario di apertura dell'attività e le strutture devono essere rimosse alla chiusura.

Articolo 34 – Commercio in forma itinerante

- Il commercio in forma itinerante è consentito a coloro che sono in possesso del necessario titolo abilitativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. limitazione oraria alla fascia inclusa tra le ore 08.00 e le ore 19.00;
 2. per la tutela dell'igiene l'occupazione deve avvenire su aree pavimentate, lontano da fonti che provocano polvere, servizi igienici e deposito rifiuti;
 3. per evitare problemi alla circolazione veicolare è vietato esercitare l'attività in aree nelle quali sono presenti evidenti problemi di viabilità o nelle aree interdette alla sosta;
 4. per non pregiudicare la quiete e il rispetto ai luoghi le occupazioni sono vietate ad una distanza inferiore di metri 150 da ospedali, luoghi di cura e di culto, cimiteri e non potranno

interessare parchi e giardini salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici;

5. per evitare il danneggiamento dei beni di valore storico-ambientale è vietato esercitare l'attività nelle aree limitrofe ai beni stessi;
 6. non è consentita l'occupazione di aree interne ai mercati e non individuate come posteggi, nonché nelle aree immediatamente esterne ai mercati stessi;
 7. l'occupazione è consentita per il massimo di un'ora trascorsa la quale i veicoli e le strutture di vendita devono essere spostate e posizionate a non meno di 1.500 metri dal luogo precedente.
- Il Comune potrà comunque, con apposita ordinanza, interdire l'attività in zone individuate in occasione di particolari eventi.

Articolo 35 – Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 36 – Insegne – vetrine - vetrinette

- E' vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di pubblico passaggio o da essi ben visibili senza l'approvazione del Comune, al quale deve essere presentato il disegno dell'insegna e il testo della iscrizione.
- In linea di massima sono vietati:
 1. le iscrizioni dipinte sul nudo muro;
 2. le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico aspetto;
 3. le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma.

- Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati alle Leggi 1497/39, 1089/39 e 490/99, in particolare per quanto riguarda l'art. 50 della L. 490/99.
- Ogni elemento pubblicitario deve essere fissato all'esercizio commerciale a cui fa riferimento.

Articolo 37 – Elementi di arredo

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. L'occupazione non dovrà creare intralcio per i pedoni ed i veicoli;
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va presentata al Comune di Carinaro – Settore Urbanistica e verrà inviata, dallo stesso Settore, all'esame del Servizio di Polizia Municipale, del Settore Commercio e del Settore Tributi, i quali esprimeranno il N.O. di competenza, fermo restando la normativa legislativa (vincoli, sicurezza ed altre) nonché i regolamenti specifici in materia di arredo urbano che riguarda esclusivamente quello dell'arredo urbano, intendendo come tale tutti gli elementi di decoro e/o arredo che formano il complesso estetico-architettonico dell'intervento.

Titolo VIII

Disciplina della detenzione degli animali domestici

Articolo 38 – Principi generali

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 39 – Benessere degli animali

Allo scopo di garantire il benessere degli animali :

1. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale;
2. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie;
3. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività;
4. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

Articolo 40 – Responsabilità del detentore

- Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
 1. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;
 2. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;
 3. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;
 4. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione;
 5. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Articolo 41 – Prescrizioni per la custodia dei cani

1. Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve darne comunicazione entro trenta giorni all'Ufficio Igiene e Sanità del Comune affinché sia iscritto all'anagrafe canina comunale;
2. Entro i quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina tutti i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione e dotati di un microchip;
3. L'Ufficio Igiene e Sanità, gestendo l'Anagrafe Canina Comunale, deve avere copia del certificato del microchip, ed inserirla in apposito registro. Altra copia del certificato sarà consegnata al Servizio Veterinario della ASL che gestisce l'Anagrafe Canina di tutto il territorio di competenza dell'ASL;
4. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento all'Ufficio di Polizia Municipale o all'Ufficio Igiene e Sanità;
5. Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni all'Ufficio Igiene e Sanità cui fa capo l'anagrafe canina comunale;
6. La morte del proprio cane deve essere denunciata all'Ufficio Igiene e Sanità entro quindici giorni dall'evento affinché si provveda alla cancellazione dell'animale dai registri della anagrafe canina comunale tenuti presso lo stesso ufficio. L'Ufficio segnalerà al Servizio Veterinario ASL l'avvenuta cancellazione del cane dal registro anagrafico comunale.

Articolo 42 – Prescrizioni per la conduzione dei cani

1. I cani nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati;
2. Devono altresì essere muniti di museruola quando si trovano in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali;
3. E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

Articolo 43 – Igiene pubblica

I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni;

Articolo 44 – Cani nelle proprietà private

1. All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere custoditi in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori;
2. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche tenuti a catena, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE".

Articolo 45 – Tutela della quiete pubblica

I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 46 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti agli Organi di Polizia Municipale o all'Ufficio Igiene e Sanità che attiverà il Servizio comunale di accalappiamento cani. In caso di chiusura dell'ufficio la richiesta dovrà essere avanzata al Comando di Polizia Municipale. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario convenzionato;
2. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Articolo 47 – Custodia e destinazione dei cani accalappiati

1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione. Saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-convenzionato;
2. Se non dotati di microchip saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-convenzionato con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario dell'ASL,

dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio;

3. Se dotati di microchip saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Articolo 48 – Randagismo felino

necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo;

1. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione;
2. Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un Veterinario convenzionato per gli interventi zoiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione;
3. I cittadini devono notificare all'Ufficio Igiene e sanità la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell'ASL e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari;
4. E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice;
5. Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio;
6. I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.

Titolo IX

Norme transitorie e finali

Articolo 49 – Disposizioni transitorie

Sino all'entrata in vigore del Regolamento la richiesta di autorizzazione ad occupare spazi pubblici verrà esaminata sulla base delle previgenti disposizioni regolamentari.

Articolo 50 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi a norma di legge;
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 51 – Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme del presente Regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni, nonché con l'ordine di allontanamento e divieto di accesso, quando previsto, di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge n. 48/2017;
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta, con apposita Delibera, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire e aggiornare l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16;
4. Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono elencate nell'apposita tabella allegata al presente Regolamento;

5. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco di Carinaro;
6. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive;
7. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Comune di Carinaro
Regolamento di Polizia Urbana
Tabelle sanzioni amministrative

NORMA	SANZIONE EDITTALE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GIORNI
Articolo 6, comma 1	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 7, comma 1	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 8	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 10, commi 1, 3 e 4	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 10, commi 2, 5 e 6	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 10, comma 7	Da €. 100,00 a €. 500,00	€. 200,00
Articolo 11	Da €. 300,00 a €. 500,00	€. 166,67
Articolo 12	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 13, commi 1 e 9	Da €. 100,00 a €. 500,00	€. 200,00
Articolo 13, commi 2 e 3	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 13, commi 4, 6 e 7	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00

Articolo 13, commi 5 e 8	Da €. 300,00 a €. 500,00	€. 166,67
Articolo 14, commi 1 e 3	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 14, comma 2	Da €. 100,00 a €. 500,00	€. 200,00
Articolo 15	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 16	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 17	Da €. 300,00 a €. 500,00	€. 166,67
Articolo 18	Si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dei pubblici spettacoli	Si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dei pubblici spettacoli
Articolo 19	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 20	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 21	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 22	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada
Articolo 23, lett. b) e c)	Decadenza dell'autorizzazione	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 23, lett. d)	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 24	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada
Articolo 25 (con applicazione della sanzione accessoria dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi)	€. 500,00	€. 500,00
Articolo 26	Decadenza dell'autorizzazione	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 27	Si applica l'art. 21 del Codice della Strada	Si applica l'art. 21 del Codice della Strada
Articolo 28, comma 1, 2	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada
Articolo 28, comma 3	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 29	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada ed il	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada ed il

	Regolamento Comunale per la disciplina dei pubblici spettacoli	Regolamento Comunale per la disciplina dei pubblici spettacoli
Articolo 30	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada
Articolo 31	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 32	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada
Articolo 33, comma 1	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada
Articolo 33, comma 2	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 33, comma 3	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 34	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 35	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 36(con applicazione della sanzione accessoria dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi)	Da €. 300,00 a €. 500,00	€. 166,67
Articolo 37	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada	Si applica l'art. 20 del Codice della Strada
Articolo 39, commi 3 e 4	Da €. 100,00 a €. 500,00	€. 200,00
Articolo 40	Si applicano i riferimenti normativi per materia	Si applicano i riferimenti normativi per materia
Articolo 41 (con applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ottemperare a quanto disposto dal presente Regolamento)	Da €. 50,00 a €. 500,00	€. 100,00
Articolo 42	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 43	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 44	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 45 (salvo quanto disposto dall'art. 659 c.p.)	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Articolo 46, comma 2	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00